

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni (3857)	543
PRESIDENTE	543, 544
FORNALE, <i>Relatore</i>	543, 544
ROMUALDI	544
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	544
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo (3802)	545
PRESIDENTE	545, 546, 547
CUTTITTA	545, 546
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	546, 550, 554
GUERRIERI FILIPPO	547
GUADALUPI	547, 550, 551, 553, 554
MESSE	547, 550, 551, 553, 554
CAIATI	551
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	554

La seduta comincia alle 10,10.

BUFFONE, *Relatore*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni (3857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni » (3857).

L'onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 2 del testo unico sulla leva marittima stabilisce ai numeri 1, 2, 3 e 4 che, tra gli altri, sono soggetti alla leva marittima gli operai che da almeno sei mesi siano in servizio presso arsenali, cantieri, stabilimenti di lavoro della Marina, ecc.

Sono esclusi coloro che, pur dipendendo da detti stabilimenti o cantieri, non abbiano la qualifica di operai o non abbiano raggiunto il periodo minimo di lavoro richiesto.

In tal modo, la Marina non può utilizzare quei giovani che, avendo frequentato una scuola professionale o di apprendistato, hanno già acquisito le nozioni generali di un mestiere di grande utilità per il servizio militare marittimo: cito, per esempio, lo svolgimento di attività lavorative connesse con la costruzione e l'allestimento di apparecchiature navali.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

Questi giovani, d'altra parte, se potessero compiere il servizio nella Marina, potrebbero, con il tirocinio teorico-pratico, perfezionare la loro preparazione professionale, anche ai fini di una migliore qualificazione per l'attività che poi svolgeranno nella vita civile.

Per raggiungere tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge che, negli articoli 1, 2 e 3 di cui si compone introduce alcune modifiche che si rendono necessarie allo scopo che ci si propone di raggiungere. In particolare, l'articolo 1 sostituisce la parola « operai » con il termine generico di « personale » di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1305, e successive modificazioni, eliminando altresì la condizione della durata minima di sei mesi di esercizio nei mestieri specificati nei vari numeri di detto articolo 2.

Inoltre, per rendere più semplici le operazioni di rilevamento e controllo di coloro che hanno l'obbligo della iscrizione alla leva marittima, viene modificato l'ultimo comma dello stesso articolo 2 del citato testo unico, dicendosi, sempre all'articolo 1 del disegno di legge in esame, che tali operazioni possono essere affidate oltre che ai comandanti delle Capitanerie di porto, anche ad altri ufficiali appositamente designati.

L'articolo 2 del disegno di legge estende poi, come già per la leva di terra, anche a quella di mare le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, a favore delle famiglie numerose.

L'articolo 3, infine, prevede una norma transitoria per coloro che hanno diritto al congedo anticipato in base alla legge 551, la quale ha anche modificato all'articolo 8 i numeri 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico sul reclutamento, nel senso di ammettere al congedo anticipato coloro che abbiano due fratelli che abbiano già prestato servizio militare, prescindendo dalla condizione che il genitore abbia avuto sei figli.

Concludendo, ritengo che questo provvedimento sia senz'altro opportuno ed invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMUALDI. Vorrei sapere perché, secondo quanto previsto nel disegno di legge, anche altri ufficiali appositamente designati dal Ministero della Difesa-Marina devono aggiungersi ai comandanti delle Capitanerie di porto, nelle operazioni di rilevamento e controllo relative al reclutamento.

FORNALE, Relatore. Si tratta solo di facilitare l'espletamento del servizio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Relatore ha già spiegato le ragioni che hanno ispirato questo disegno di legge, sia per quanto riguarda l'articolo 1, inteso a facilitare l'utilizzazione dei giovani che abbiano i necessari requisiti, in vista delle necessità della marina, sia per quanto riguarda l'articolo 2, che pone sullo stesso piano i soggetti alla leva di terra e di mare per quanto si riferisce alle agevolazioni previste a favore delle famiglie numerose.

Invito pertanto la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, in mancanza di osservazioni ed emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) nei numeri 1, 3 e 4 sono soppresse le parole « quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi »;

b) nel numero 2 le parole « Operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria, in servizio da almeno sei mesi » sono sostituite con le parole « Personale di qualsiasi categoria in servizio »;

c) nei numeri 3 e 4 le parole « Operai addetti » sono sostituite con le parole « Personale addetto »;

d) nell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: « oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-Marina ».

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, sono estese ai soggetti alla leva marittima.

(È approvato).

ART. 3.

Il titolo all'eventuale congedo anticipato di cui all'articolo 85, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, ap-

provato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta modificato dall'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, può essere validamente invocato anche se non sussisteva perfetto alla data dell'apertura della leva alla quale l'iscritto concorse, nei casi in cui tale data sia anteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 27 giugno 1961, n. 551.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (3802).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (3802).

Ritengo opportuno che si convenga fin da ora di rinviare ad altra seduta l'esame degli articoli, per consentire al relatore, che ne ha fatto richiesta, di studiare attentamente i numerosissimi emendamenti presentati.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Quella sottoposta al nostro esame è veramente una legge di eccezionale importanza, per le conseguenze che apporta nell'ordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'esercito.

Scopo fondamentale del provvedimento è in sostanza quello di snellire le promozioni che avvengono nelle quattro armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio: una prova di ciò si riscontra nel provvedimento medesimo, il quale, non potendo creare un ruolo speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, si propone di estendere, in maniera veramente eccezionale, le promozioni di quegli ufficiali. Non potendosi, cioè, creare dei ruoli speciali, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri vengono accontentati in altro modo. Naturalmente, vengono esclusi da questa soluzione altri corpi, e mi riferisco in

particolare al servizio tecnico di artiglieria, che si trova in posizione di notevole disagio, per quanto concerne quadri e promozioni.

Desidero ora illustrare brevemente gli emendamenti da me presentati. Ne ho presentati quattro, ma dichiaro innanzitutto che rinuncio a quello presentato all'articolo 16, in quanto assorbito dall'emendamento presentato dall'onorevole Caiati, che ritengo risolva il problema in modo più completo.

Il primo emendamento da me presentato è relativo all'articolo 3 del disegno di legge e riguarda i sottufficiali.

Riscontro nella formulazione di questo articolo 3 una differenziazione che non mi persuade: perché si ammette infatti che il maresciallo passi nel ruolo di cui tratta l'articolo col grado di sottotenente, senza che gli sia richiesto il titolo di studio, mentre analogo trattamento non viene concesso al sergente maggiore? Perché creare una disparità di trattamento tra due sottufficiali distinti di grado, sì, ma che come anzianità di servizio molto spesso si equivalgono? Se il titolo di studio si esige dal sergente maggiore, lo si esiga anche dal maresciallo!

Propongo perciò di sostituire il punto b) dell'articolo 3 con il seguente:

« b) dai marescialli e dai sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso non abbiano superato il 40° anno di età, e siano in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento ».

Ho anche presentato un emendamento all'articolo 9 del disegno di legge con il quale propongo di abolire il principio dell'avanzamento a scelta dal grado di tenente colonnello a colonnello.

Onorevoli colleghi, la legge attuale sull'avanzamento che ha recato tanti vantaggi morali agli ufficiali ha un solo difetto gravissimo; quello di prevedere che le promozioni nei gradi elevati avvengano per merito comparativo. Ora, con questo disegno di legge lo stesso principio sarebbe introdotto anche nel ruolo speciale.

Lasciamo in pace questa legge che ha causato tante ingiustizie e diffuso tanto sconforto tra gli ufficiali e li ha disamorati nei confronti della carriera!

Potrei al riguardo citare esempi a non finire. Ma, meglio tacere su queste cose. Vorrei soltanto pregare l'onorevole rappresen-

tante del Governo di prender nota di questo nominativo: Tenente colonnello di fanteria Barlesi Giovanni. La prego, onorevole Sottosegretario di Stato, legga il fascicolo personale di questo ufficiale e, ne sono sicuro, resterà esterrefatto nell'apprendere come questo tenente colonnello non sia stato ritenuto idonei per la promozione al grado di colonnello. Si è trattato di un caso enorme: quando tutto sembrava andare in porto, otto giorni prima della promozione questo ufficiale non ce l'ha fatta perché un altro doveva prendere il suo posto.

E, noti bene: come potrà vedere consultando il suo libretto personale si tratta di uno dei nostri migliori ufficiali.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quando è accaduto tutto questo?

CUTTITTA. Quattro o cinque anni fa. Ora egli si trova in congedo, affetto da una malattia cardiaca, tanto si è dispiaciuto dell'accaduto. Ed è un elemento di prim'ordine, magnifico comandante, bella figura di soldato. Dopo aver sciolto a Bari il suo battaglione, ha partecipato alla guerra di liberazione con il proprio battaglione ricostituito ed ha avuto una medaglia al valore. Si tratta inoltre di un ufficiale che proviene dalla Scuola di guerra. Ripeto, si è trattato di un caso enorme: inopinatamente questo ufficiale non è stato promosso. Io stesso, di questo caso, ne ho fatto una malattia per l'evidente ingiustizia commessa.

Ecco perché, onorevoli colleghi, mi vedete così accorato quando parlo della vigente legge d'avanzamento: è proprio a causa di tutte le ingiustizie che con essa sono state fatte. È per questo che propongo sia adottato il solo criterio dell'anzianità nelle promozioni. Perché in fatti, dar luogo ad una specie di stato di guerra fra i tenenti colonnelli che devono essere promossi colonnelli, con l'intervento di raccomandazioni, della politica che entra nella faccenda, e così via? Lasciamo che si segua il criterio dell'anzianità, anche perché non vi è alcuna ragione di introdurre principi che qui non c'entrano affatto. L'avanzamento per anzianità non vuol dire che un ufficiale non idoneo giunga necessariamente al grado di colonnello. Se un ufficiale ha l'anzianità richiesta viene promosso, altrimenti ne viene promosso un altro. Questo non significa che tutti debbono necessariamente essere promossi: il criterio dovrebbe essere infatti quello dell'anzianità congiunta al merito. Invece, qui, si vuole procedere col criterio su cui è fondata l'attuale pessima legge di avanzamento che ancora opera e

continua a rivelarsi nefasta per quanto riguarda il morale degli ufficiali.

Questa, dunque, è la proposta che io formulo con serena obiettività: ciascun ufficiale sappia che ha veramente il bastone di maresciallo nello zaino. Se i superiori lo giudicano idoneo, egli raggiungerà il grado di colonnello, ma senza ricorrere ad una diretta comparazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è difficile rendersi conto di ciò che accade a causa dell'adozione del criterio del merito comparativo. Un generale mi diceva, mentre s'apprestava a partecipare ai lavori della commissione di avanzamento di avere cinque colonnelli, tutti ottimi ufficiali, mentre solo tre avrebbero potuto essere promossi. Ebbene quel generale mi diceva che avrebbe dovuto ricorrere al sorteggio per stabilire quale promuovere!

In base alla legge attuale si sono creati ufficiali idonei, ma non promossi...

PRESIDENTE. Osservo che, in quel caso, quel generale se gli ufficiali da promuovere avevano tutti eguali meriti, poteva prescegliere i più anziani.

CUTTITTA. E che giustizia sarebbe stata lasciar fuori gli altri?

Le difficoltà che vengono fuori nel procedere alla comparazione prevista dalla legge attuale sono note. Quindi, dopo questa esperienza degli anni scorsi così negativa, io mi domando perché dovremmo introdurre questo principio nel ruolo speciale. Pertanto la mia è una proposta che si fonda sull'esperienza, negativa ripeto, che è stata compiuta quando si è fatto ricorso a questi criteri.

Il terzo mio emendamento riguarda i limiti di età e si riferisce all'articolo 12 del disegno di legge in esame. Coraggiosamente, direi, propongo l'elevazione dei limiti di età previsti dal disegno di legge per la cessazione dal servizio permanente. Mi chiedo, infatti, trattandosi di un ruolo in cui gli appartenenti esauriranno la carriera negli uffici, perché mai questi ufficiali debbono andare in pensione così presto: un colonnello, ad esempio, a soli 58 anni! Possiamo dire nel fiore degli anni, della giovinezza, quanto ad età professionale. Che ragione c'è? Un comandante di distretto, ad esempio, può benissimo rimanere in servizio fino a 65 anni, così come avviene per i funzionari dei vari ministeri. Io propongo, quindi, formalmente di elevare questi limiti di età. E, questo, anche per un interesse pratico, e cioè per attrarre maggiormente gli interessati ad entrare in questo ruolo. Infatti, se eleviamo considere-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

volmente l'età per la cessazione dal servizio permanente, molti ufficiali chiederanno di passare nel ruolo speciale con la prospettiva di una pensione migliore.

Quindi, faccio viva raccomandazione di considerare molto attentamente questa mia proposta di elevare i limiti di età, portandoli a 65 anni per il colonnello, 63 per il tenente colonnello, 60 per il maggiore, 58 per il capitano, 56 per l'ufficiale subalterno.

Ciò, in ultima analisi, si traduce in un risparmio per l'erario, in una convenienza dal punto di vista economico. Infatti, mentre si pensa di mandar via un colonnello a 58 anni, io proporrei, invece, di tenerlo in servizio almeno fino a 65 anni, poniamo a comandare un distretto. Con limiti di età più bassi si finisce per aver due persone da pagare anziché una sola, quella che va in pensione e quella che deve sostituirla. Questo esempio ci dice molto chiaramente che elevare i limiti di età, in questo caso, si traduce in un risparmio per l'erario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guerrieri Filippo. Ne ha facoltà.

GUERRIERI FILIPPO. Scopo di questa legge, come ha affermato giustamente l'onorevole Cuttitta, è principalmente quello di rendere più spedita la promozione degli ufficiali. È questo certamente un vantaggio per gli ufficiali stessi, ma non posso non far presenti in questa sede l'influenza e le conseguenze morali del provvedimento, per cui ad un ruolo normale composto da ufficiali provenienti dalle Accademie si contrapporrà una specie di ruolo *B*, i cui componenti proverranno dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali. I titoli di studio dei sergenti maggiori e l'esperienza dei maresciali testimonieranno la loro preparazione; tuttavia è indubbio che da tutto ciò risulterà un grado inferiore di dignità per gli ufficiali del ruolo speciale.

Abbiamo fatto tanti sforzi per « livellare » le varie armi, in maniera da abolire ogni criterio di supposta o presupposta superiorità dell'una verso l'altra; abbiamo cercato, per quel che concerne la carriera e gli stipendi, di porre tutti gli ufficiali del nostro esercito sullo stesso piano: oggi rischiamo di creare nuove sperequazioni, nuove divisioni, nuove differenziazioni, soprattutto di prestigio, anche nei rapporti tra ufficiali dello stesso grado provenienti gli uni dal ruolo normale e gli altri da quello speciale.

Giova tutto ciò alla compattezza dell'esercito? Aiuta la omogeneità delle nostre forze armate? Contribuisce alla loro armonia? O

piuttosto non tende a diminuire quello che è un carattere sostanziale della vita militare e che va sotto il nome di cameratismo?

GUADALUPI. È questo che ella lamenta un fenomeno che sempre si è dovuto registrare.

GUERRIERI FILIPPO. Mi sia egualmente consentito, onorevole Guadalupi, di muovere questa osservazione critica alla legge. È giusta la sua osservazione, e per convincersene basta guardare indietro ed osservare la storia delle grandi guerre: sempre è esistito questo contrasto fra uomini, persino nei gradi più alti.

Debbo comunque ripetere che, introducendo questo dispositivo nella organizzazione delle nostre Forze armate, non favoriremo certamente la omogeneità, la fraternità, il cameratismo, la disciplina ed il prestigio che debbono essere peculiari caratteristiche delle Forze armate. Voglio qui, di sfuggita, accennare al ruolo *M*, creato senza che — mi sembra — abbia avuto grande fortuna. Anche la creazione di quel ruolo creò a suo tempo gli stessi inconvenienti che noi oggi lamentiamo.

Concludendo il mio pensiero, dirò che, pur non essendo contrario al disegno di legge, avrei preferito si fosse trovata un'altra soluzione per migliorare, fra l'altro, la progressione di carriera degli ufficiali: una soluzione più opportuna e confacente allo spirito che deve animare i quadri del nostro esercito.

MESSE. Alcune delle considerazioni che farò sono state efficacemente espresse dall'onorevole Guerrieri.

Dirò subito che questa legge mi lascia molto perplesso, soprattutto perché ho l'impressione che sia un ripiego di fronte alle difficoltà, allo stato attuale, di garantire in altro modo, almeno dal punto di vista numerico, il reclutamento necessario dei quadri ufficiali.

Si dice nella relazione che accompagna il disegno di legge — riferendosi al ruolo speciale — che non è necessario che tutti gli ufficiali abbiano la stessa preparazione, in quanto vi sono molteplici attività, nell'esercito, che possono essere svolte da elementi meno preparati. Da ciò l'idea di istituire il ruolo speciale. Ma l'onorevole Guerrieri, per analogia, ha voluto ricordare i gravi inconvenienti cui diede luogo il vecchio ruolo « *M* ». Tale ruolo fu creato, com'è noto, dal generale Baistrocchi, ma al processo che gli venne ingenerosamente intentato, la sua legge di avanzamento che lo aveva introdotto, costituì il maggior capo di accusa! Auguro al Ministro Andreotti,

creatore del ruolo speciale, di non trovarsi, domani, nelle stesse condizioni di Baistrocchi.

Al momento attuale può darsi che parecchi di quegli ufficiali che si trovano in particolari condizioni, vedano nel ruolo speciale una sia pur modesta soluzione di alcuni dei loro più urgenti problemi di carattere economico e di carriera, e che pertanto, attratti dai prospettati vantaggi immediati, chiedano di passare nel nuovo ruolo. Ma lo stesso avvenne all'epoca della istituzione del ruolo M. Poi, col tempo, caddero molte illusioni e subentrò la amarezza e la demoralizzazione, dovuto soprattutto a cause morali.

Pretendere di far convivere nello stesso organismo militare due diverse e distinte categorie di ufficiali, classificandole, praticamente, di prima e di seconda scelta, come si fa con le mele, è un grave errore.

Gli ufficiali debbono essere tutti uguali ed avere pari diritti, qualunque sia la loro provenienza. Non bisogna dimenticare che l'Esercito è un organismo eminentemente gerarchico, ma rigorosamente egualitario, per cui il procedere più o meno rapidamente nella carriera dev'essere funzione di una selezione che opera sulla totalità e che accompagna l'ufficiale nel corso di tutta la sua carriera. Tale selezione deve basarsi soprattutto sulle prove concrete offerte da ciascuno nei vari gradi e nei vari compiti.

Vorrei fare un'altra considerazione. Nella ultima guerra molti ufficiali del ruolo M o richiamati dal congedo, si sono trovati a fronteggiare situazioni gravissime che avrebbero messo a dura prova anche ufficiali particolarmente preparati. Ricordiamo quello che avvenne all'atto dell'armistizio e subito dopo. È che l'ultima guerra, a differenza di quelle del risorgimento, quando l'Esercito partiva per il fronte e il paese continuava la sua vita normale, ha finito per travolgere un pò tutti. Ma la guerra di domani coinvolgerà maggiormente tutto il paese. Vi immaginate questi ufficiali, del ruolo speciale, non convenientemente preparati, addetti ai comandi territoriali o uffici amministrativi, alle prese con quelle prevedibili situazioni che saranno determinate da improvvisi sbarchi e aviosbarchi, dal lancio di paracadutisti e dall'attività delle quinte colonne? Noi abbiamo bisogno di ufficiali che abbiano tutti la stessa capacità, qualunque sia la loro destinazione.

Il Ministro della Difesa, presentando questa legge, ritiene di aver risolto anche il problema di un maggiore acceleramento della carriera degli ufficiali del ruolo normale restringendo la base della piramide. Ma io

penso, però, che se l'Accademia militare avesse potuto garantire un gettito sufficiente di ufficiali, non saremmo ricorsi alla diminuzione della base della piramide. Perciò anche in questo io vedo un ripiego e non una disposizione capace di garantire il necessario reclutamento di ufficiali.

Ma poi, questi allievi che entrano all'Accademia militare rappresentano davvero degli elementi di primissimo ordine e tali comunque da destinarli *a priori* ad una rapida carriera?

Per convincersi del contrario basterà esaminare le qualità intellettuali e culturali degli allievi ammessi all'Accademia militare in questi ultimi anni. Ma limitando l'esame al 18° corso, e cioè a quello in atto, si ha che il 39,41 per cento ha conseguito il titolo di studio in I Sessione, mentre il 60,59 per cento l'ha conseguito in II Sessione. Nessuna meraviglia che vi siano degli studenti che, bocciati nella sessione di luglio, riescano a conseguire il diploma in quella di ottobre, ma qui è la maggioranza degli allievi che si trova in queste condizioni, di quegli allievi cioè che secondo lo spirito della nuova legge sono destinati ad una sicura e rapida carriera.

Fino adesso, il Ministero della difesa, di fronte alla scarsa affluenza verso l'Accademia militare di allievi provenienti da Istituti civili, per garantirsi un numero sufficiente di sottotenenti in servizio permanente effettivo, ricorreva ai concorsi straordinari per ufficiali di complemento. Con questo sistema si è sempre riusciti a coprire il numero dei posti disponibili integrando quelli dei provenienti dalla Accademia. La legge prevedeva anche un'altra fonte di reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo, e precisamente quella dei sottufficiali. Ma poiché a costoro, per essere ammessi all'Accademia militare veniva richiesto lo stesso titolo di studio di scuola media superiore, ad eccezione di alcuni provenienti dall'Arma dei carabinieri, nessun altro sottufficiale si è mai trovato nelle condizioni per esservi ammesso. Il concorso per l'Accademia per il 1961 aveva messo a disposizione dei sottufficiali 188 posti. Di questi 15 su 25 sono stati coperti dai sottufficiali dei carabinieri, mentre i rimanenti 173 posti sono rimasti vacanti.

È chiaro che allorché una disposizione di legge, come quella che riguarda l'ammissione dei sottufficiali all'Accademia militare, consegue un così brillante risultato, è fin troppo evidente che non risponde allo scopo e che occorre abolirla senz'altro ricorrendo ad altri provvedimenti,

Questa osservazione fu da mè fatta già al Senato in uno dei miei interventi discutendosi il Bilancio della Difesa. Proposi allora di tornare all'antico per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Ai tempi in cui io fui ammesso all'Accademia militare in seguito a concorso, nel 1908, le fonti di reclutamento erano tre: provenienti dagli Istituti civili, provenienti dagli ufficiali di complemento e provenienti dai sottufficiali. Agli allievi provenienti dagli Istituti civili veniva richiesto il titolo di studio di scuola media superiore; agli ufficiali di complemento lo stesso titolo; ai sottufficiali non veniva richiesto nessuno titolo di studio, ma essi venivano sottoposti ad un rigorosissimo esame di ammissione, e, inoltre, dovevano contare un distinto stato di servizio. I sottufficiali ammessi all'Accademia frequentavano un corso integrativo biennale, parallelo a quello degli allievi provenienti dagli Istituti civili. Gli ufficiali di complemento, dopo aver frequentato un particolare corso, che aveva luogo a Bologna, venivano sottoposti ad un esame corrispondente a quello del secondo anno dell'Accademia. I sottotenenti provenienti dalle tre fonti sopra indicate, confluivano tutti alla Scuola di applicazione dove frequentavano un corso di perfezionamento della durata di circa un anno. Da questo momento veniva annullata ogni differenza di provenienza e la loro carriera si svolgeva sulla base degli stessi doveri e degli stessi diritti. E, forse, non è superfluo rammentare che con questo sistema si sono formati gli ufficiali che hanno fatto la guerra 1915-1918 e che hanno inquadrato l'Esercito del Piave e di Vittorio Veneto.

Tornando ai sottufficiali, io credo che sarebbe opportuno esaminare la possibilità di ammetterne alcuni fra i più distinti all'Accademia militare, limitandosi a richiedere loro il titolo di studio di scuola media inferiore e sottoponendoli ad un rigoroso esame di concorso.

Per quanto riguarda gli ufficiali di complemento, ritornerei senz'altro all'antico sistema: titolo di studio di scuola media superiore, corso integrativo, esami corrispondenti a quelli del II anno di accademia. Per tutte e due queste categorie fisserei il limite massimo di età a 25 anni.

Con questo disegno di legge cosa si fa invece? Evidentemente, almeno per quanto riguarda i sottufficiali, l'esperienza negativa dell'Accademia militare, dove in tanti anni nessun sottufficiale è stato ammesso per mancanza del richiesto titolo di studio, non è ser-

vito a nulla. Tanto vero che ai sergenti maggiori, per concorrere alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale, viene richiesto il titolo di scuola media superiore. Allora è molto meglio dire che ai sottufficiali è preclusa ogni possibilità di entrare a far parte anche del ruolo speciale.

Ma si dice: ai marescialli per essere ammessi al concorso per il ruolo speciale non viene richiesto nessun titolo di studio perché si giudica che quest'ultimo è compensato da una maggiore esperienza di servizio. Io penso però che per il sergente maggiore un minimo di otto anni di servizio, di cui tre nel grado, potrebbe ugualmente costituire una esperienza sufficiente a compensare, come per il maresciallo, la mancanza del titolo di studio di scuola media superiore. Va tenuto presente che oramai da tempo per l'ammissione ai corsi per sottufficiali viene richiesto il titolo di studio di scuola media inferiore.

Ho già detto all'inizio che questa legge, così come essa è formulata, mi lascia molto perplesso. Essa, fra l'altro, non tiene conto dell'esperienza acquisita con la pratica applicazione della legge di avanzamento del 1955 e delle norme che regolano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo attraverso l'Accademia militare.

Ci si lamenta che i giovani di oggi non sono attratti, come un tempo, dalla vita militare, ma anziché rendersi conto che le ragioni di questo assenteismo risiedono nelle condizioni morali in cui vivono gli ufficiali, nel loro trattamento economico e nelle difficoltà di una carriera resa quanto mai aleatoria e difficile, perché regolata da una legge di avanzamento inumana e spietata, si crede di risolvere il problema dimezzando quasi i posti messi a concorso per l'Accademia militare.

Nel disegno di legge, che approfondiremo meglio quando esamineremo i singoli articoli, vi sono alcune cose che vanno rilevate subito. Una, ad esempio, è questa: mentre si asserisce che gli ufficiali del ruolo speciale saranno preposti a compiti che non richiedono una completa preparazione, si prescrive invece che la loro promozione da tenente a capitano e da capitano a maggiore è subordinata ad un periodo minimo di comando di minori reparti — plotone e compagnia — rispettivamente di tre e di due anni. Con ciò si ammette che il comando di plotone e di compagnia può essere affidato ad ufficiali che non siano in possesso di una completa preparazione pro-

fessionale, mentre è ben noto che i minori reparti, nella guerra di domani ancora più che in quella di ieri, saranno chiamati a svolgere sul campo di battaglia una funzione di fondamentale importanza.

Ma poi come non pensare al disagio morale di un capitano del ruolo speciale che nelle sue funzioni di comandante di compagnia avesse alle sue dipendenze un giovanissimo subalterno del ruolo normale, e che soltanto perché tale è destinato a diventare una specie di Napoleone?

Ecco perché propongo di eliminare il periodo di comando dei minori reparti che viene prescritto per gli ufficiali inferiori del ruolo speciale. Con ciò si lascerebbe all'Amministrazione la possibilità di impiegare gli ufficiali inferiori di tale ruolo in base alle esigenze che di volta in volta si manifestano ed in relazione alle attitudini di ciascuno. Del resto, tanto nella legge che istituisce il ruolo speciale per la Marina come in quella che riguarda lo stesso ruolo dell'Aeronautica, non è specificato a quali compiti sono chiamati gli ufficiali che ne fanno parte, e tanto meno vi si parla di periodo di comando per la loro promozione.

Sono queste, che sono andato esponendo, le mie osservazioni di carattere generale sul disegno di legge. Mi riservo ovviamente di intervenire ancora mano a mano che procederemo nell'esame dei vari articoli. Ma intanto debbo francamente confessare che la mia perplessità, di cui ho già fatto cenno, dovuta al fatto che questa legge non risolve la grave crisi dei quadri, la considero tuttavia superata perché so che una massa di ufficiali la aspetta con ansia.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma, appunto, per questa urgenza si rende necessario il provvedimento.

MESSE. Onorevole Sottosegretario, siamo perfettamente d'accordo, ma ripeto, non è con questo che noi risolviamo il problema. Ma è anche vero, ripeto, che centinaia di ufficiali aspettano con impazienza questo provvedimento per potere, in certo qual modo, trovarvi un compenso alle delusioni gravissime che una legge di avanzamento dura e spietata ha causato loro. Questa è la realtà della situazione. E noi dobbiamo tener conto di questo fatto umano nel discutere la legge.

Va tenuto ben presente, però, che questo disegno di legge non risolve affatto il grave problema dell'inquadramento dell'esercito.

Ma vi immaginate, onorevoli colleghi — e mi rivolgo specialmente a quelli che hanno fatto la guerra di ieri ed a coloro che intrave-

dono come sarà quella di domani — un comandante di plotone di giovanissimi soldati, di 40-45 anni? Perché questa sarà l'età di molti dei sottotenenti del ruolo speciale provenienti dai marescialli.

I tecnici molto spesso sembrano dimenticare quella che è la realtà della guerra e le sue esigenze. I loro lavori, di norma, procedono su di un piano essenzialmente teorico. Essi sostengono che l'ufficiale deve essere ferrato soprattutto nella matematica pura e su altre materie astratte. Da ciò l'affermazione che l'Amministrazione militare non può sostenere l'onere finanziario per dare a tutti gli ufficiali indistintamente la stessa alta preparazione. E con questo ragionamento che i tecnici — legislatori spiegano la creazione del ruolo speciale.

Ancora una volta bisogna che io ripeta come non sia opportuno continuare ad imbottire il cervello degli allievi dell'Accademia militare e della scuola di applicazione con un complesso di cognizioni astratte che nulla hanno a che fare con le doti che si richiedono ad un comandante di uomini.

Parlando tempo fa con un valente nostro generale dei programmi dell'Accademia e della scuola di applicazione, gli manifestai la mia perplessità circa l'eccessiva vastità dei programmi stessi. Egli mi rispose che i programmi miravano a dare ai giovani ufficiali la possibilità della loro iscrizione al 1° anno del triennio della facoltà di ingegneria. « E per questo — aggiunse il generale — che noi facciamo studiare tanta matematica. Quegli ufficiali si laureeranno in ingegneria e una volta nella vita civile, potranno esercitare la professione di ingegneri ».

Mi fu facile obietargli che, a mio parere, l'Accademia militare e la scuola di applicazione debbono soprattutto preoccuparsi di dare ai futuri giovani ufficiali una adeguata cultura tecnico-professionale e non di preparare dei futuri ingegneri.

GUADALUPI. Non dimentichi, onorevole Messe, i tempi in cui viviamo, per cui le cognizioni di ingegneria sono più che necessarie agli ufficiali.

MESSE. Onorevole Guadalupi, è indubbio che la guerra stia diventando, come impiego di mezzi, sempre più scientifica, ma gli scienziati ci debbono venire dall'esterno, tenendo presente che la guerra è un'arte servita da tutte le scienze.

All'ufficiale-comandante non deve interessare conoscere come viene costruito un determinato ordigno di guerra, ma bensì come lo

si impiega sul campo di battaglia per raggiungere quei determinati effetti.

Io non nego la cultura: le pongo soltanto dei limiti. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, il generale francese Debeney, già comandante di un gruppo di armate, comandante della scuola di guerra e direttore del centro alti studi, pubblicava il riassunto della sua esperienza bellica nel volume « La guerra e gli uomini ». In esso esaminava a fondo il problema del reclutamento e della costituzione dei quadri e si levava energicamente contro il sistema intellettualistico su cui poggia tutta la società francese e quindi anche l'Esercito. « La Francia — lamentava Debeney — è soffocata dal sistema definito giustamente mandarismo poiché, analogamente a quanto avveniva nella vecchia Cina, tutte le leve di comando sono affidate a uomini scelti per esami e concorsi e cioè per meriti letterari, in base ai quali si ottiene una etichetta che non costituisce una semplice presunzione di valore — il che sarebbe accettabile — ma una stampiglia definitiva per tutta la vita ». Proprio come da noi! E concludo. Questa legge io l'approvo non perché, come ho già detto e ripetuto, essa risolve l'assillante e grave problema dei quadri, ma perché è ansiosamente attesa da centinaia di benemeriti ufficiali e sottufficiali, convinti di ritrovare nel provvedimento alcuni vantaggi economici e di carriera, modesto compenso ai torti ricevuti ed alle gravissime delusioni immeritatamente provate nel corso della carriera.

CAIATI. Dev'essere difficile prendere la parola dopo un intervento così ampio come quello svolto dall'onorevole Messe, che ha una lunga e collaudata esperienza.

Mi pare di trovare, nell'intervento dell'onorevole Messe, alcuni motivi di perplessità. Per arrivare a delle conclusioni in merito al provvedimento che stiamo esaminando, occorre considerare le istanze e le proiezioni sociali che sono insite in questo disegno di legge, che è stato presentato al Parlamento dopo lunga elaborazione e dopo meditata maturazione. Lo dico perché di questo ruolo speciale ho sentito parlare da molto tempo. Non è che il travaglio dei ripensamenti sia soltanto da ricercarsi nel palleggiamento delle responsabilità tra Ministero della difesa e Ministero del tesoro...

GUADALUPI. Tanto più che la spesa è appena di 180 milioni.

CAIATI. Esso va ricercato nell'ansia del reperimento di quella soluzione che, mantenendo inalterata la spesa generale, possa con-

sentire, attraverso opportuni adeguamenti, delle migliori possibilità di carriera agli ufficiali. Mi guarderò bene dall'aprire una polemica con il collega onorevole Messe.

Però devo dire che più volte e come modestissimo ufficiale inferiore e come sottosegretario, mi sono posto una domanda, che è poi alla base di tutto il ragionamento fatto dall'onorevole Messe: quale cioè debba essere il rapporto tra le qualità effettive del comandante, e l'ampiezza degli orizzonti culturali tecnici che oggi sono insiti nella preparazione dell'ufficiale che esce dall'Accademia. Forse la vastità di essi è uno dei motivi essenziali per cui all'Accademia tanti giovani non accedono, e non già perché vi è la prospettiva di una sistemazione non adeguatamente remunerata.

Noi dobbiamo riconoscere — anche perché questo torna ad onore di coloro che si sacrificano per una nobile missione — che la vita dell'accademia è dura, non soltanto per l'attività ginnico-sportiva, e per l'attività specificamente militare, ma per i programmi vasti, perché in relazione a quelle che sono le esigenze della scienza moderna che ogni giorno si va ampliando.

Io che pure ho comandato un modesto reparto, posso dire che oggi, nonostante la mia licenza liceale, se venissi posto di fronte a quei problemi d'impiego e di tecnica dei volumi di fuoco che si presentano anche alle piccole unità, dovrei non solo rifare tutta la mia preparazione di ufficiale di complemento, ma dovrei studiare quelle nozioni di matematica e di fisica che non riguardano soltanto la costruzione dei mezzi, ma anche le possibilità e le norme del migliore impiego. Vorrei dire — e lo dico sommamente — che quando ci sono possibilità di possedere migliori nozioni della scienza e della struttura dei mezzi stessi, evidentemente chi impiega quei mezzi — sempre con il presupposto che abbia qualità militari — ne viene avvantaggiato, come colui che guida un automobile, e non ne è solamente il conduttore, ma conosce anche le possibilità del mezzo, evidentemente ottiene migliori prestazioni.

MESSE. Sono nozioni elementari. Non nego che gli ufficiali debbano avere delle nozioni tecniche.

CAIATI. Se abbiamo voluto che gli studi fatti presso l'Accademia di Modena fossero parificati a quelli del biennio della facoltà di ingegneria, non è stato certo per far piacere al generale di cui parlava l'onorevole Messe, ma è invece per un riconoscimento dove-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

roso, per il fatto stesso che non si potevano tenere distinti i programmi dell'Accademia di artiglieria e di quella di fanteria. Si insegnava tanta e tanta matematica anche in quella di Modena, che non si potevano fare distinzioni.

Con il ruolo speciale, in fondo, non si fa che porre fine ad una situazione di disagio esistente fra gli ufficiali che non frequentano la scuola di guerra. Quelli che escono dalla scuola di guerra, con i vantaggi che hanno sono i favoriti in una carriera nella quale invece non deve contare solo aver frequentato la scuola di guerra, come ha detto bene l'onorevole Messe. Ci si meraviglia che gli ufficiali del ruolo speciale unico, possano poi comandare dei reparti minori. Io credo che non abbiamo fondati motivi per esprimere delle perplessità.

Vorrei dire che la migliore interpretazione che si possa dare a questa disposizione è che si sia voluto soltanto offrire al Tesoro, al momento delle trattative in argomento, la possibilità di aderire al provvedimento.

Certo che ci esce dall'Accademia può arrivare fino a comandante di compagnia, perché ha le qualità per tenere degnamente il comando: per i gradi più elevati si pongono altri problemi.

La situazione si complica a proposito dei sottufficiali, che a quaranta anni debbono comandare il plotone.

Quando sono stato a Montorio Veronese, due anni fa, ho visto che c'erano dei sottufficiali che non comandavano dei plotoni, ma delle formazioni, che non erano compagnie, ma erano costituite da due plotoni, ossia formazioni di sfilamento. Ho chiesto come mai ciò accadesse e mi è stato risposto che non vi erano ufficiali in numero sufficiente.

Quando si dice sottufficiale, ci si riferisce solo al sergente, sergente maggiore o maresciallo. Eppure qualcuna di quelle formazioni era comandata da graduati che non erano ancora sergenti, che non avevano ancora avuto il decreto di nomina e quindi non potevano mettere il grado.

La verità è che non abbiamo ufficiali sufficienti a comandare i reparti.

Ora, secondo me, questo non dovrebbe preoccuparci. In guerra abbiamo visto sottufficiali che hanno comandato anche compagnie e si sono comportati benissimo. Il problema è come colmare il vuoto, tra sergenti maggiori e marescialli, ai fini della preparazione culturale. Un sergente maggiore che abbia il titolo di studio accede al grado di sottotenente attraverso l'esame, ecc. È lontana da me, in questo momento, la conside-

razione se ciò ad un maresciallo possa convenire o meno, dal punto di vista economico. Certo, si è voluto incoraggiare i marescialli a farsi avanti, evidentemente per colmare quel vuoto. Lo abbiamo visto prima, i soli posti disponibili che vengano colmati sono quelli riservati ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Ma noi speriamo possano esservi anche altri sottufficiali invogliati ad accedere a tale prospettiva di carriera e, soprattutto, che i giovani accedano alla carriera di sottufficiale, per poi entrare in quelle di ufficiale.

Del resto, anche gli esami per accedere all'Accademia non sono affatto semplici. Ne vediamo, infatti, gli effetti pratici. Molti giovani infatti non riescono a superarli, sia per quanto riguarda l'Accademia della Marina sia per quella dell'Aeronautica o per quella dell'Esercito e ciò forse anche per i motivi cui si riferiva prima l'onorevole Messe, e cioè perché alcuni di loro non hanno conseguito a luglio, ma soltanto ad ottobre, il titolo di studio necessario e quindi non sono gli elementi meglio selezionati.

Vorrei concludere rilevando che il Ministero della difesa si è proposto tre precisi obiettivi: dare migliori possibilità di carriera agli ufficiali; adeguare gli arruolamenti alle esigenze effettive attuali e consentire che un gruppo notevole di ufficiali che saranno destinati a non procedere oltre il grado di colonnello, possano beneficiare di limiti di età, ai fini della quiescenza, un poco più elevati. L'onorevole Cuttitta ha trovato che i limiti previsti nel disegno di legge sono ancora insufficienti e inadeguati. Si tratterà di discutere questo problema. Ma è certo che nella volontà di chi ha predisposto e sottoposto all'esame di questa Commissione il disegno di legge, sono state presenti queste tre esigenze che, in sostanza, sono obiettive e convergenti verso posizioni che non sono in contrasto fra loro, ma tendono sicuramente a migliorare la situazione attuale. Se questo è nella volontà del Ministro proponente e degli organi competenti, che hanno cercato di dare al problema questa soluzione, si tratterà ora di studiare i mezzi opportuni ed esaminare quanto le diverse previste soluzioni aderiscano alla attuale situazione. E, questo, sarà materia ed oggetto del nostro dibattito, dal quale io mi auguro non vorrà essere scissa questa chiara visione di una reale possibilità di migliorare la carriera degli ufficiali, e risolvere il problema degli arruolamenti e dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo degli appartenenti ad una categoria così meritevole di considerazione.

GUADALUPI. Io vorrei partire, nell'avanzare una proposta pregiudiziale di sospensiva del provvedimento, da alcune considerazioni di ordine strettamente giuridico-costituzionale, richiamandosi ad alcuni articoli fondamentali della nostra Costituzione. Il primo articolo al quale mi richiamo è l'articolo 52, ultimo paragrafo, norma a mio avviso di carattere programmatico. Non dico precettiva perché — e il termine anche per un modesto conoscitore del diritto costituzionale moderno, è chiaro — norma precettiva è quella che pur definendo un principio, ha bisogno, in sede definitiva, di meglio esser definita, organicamente, in un contesto storico-politico-costituzionale; norma programmatica è, invece, quella che traccia le linee generali, sulle quali poi il legislatore deve disporre e legiferare con una conveniente, democratica organizzazione che risponda ai tempi e alla necessità della società e dell'ordinamento statale permeato di quel carattere che la Costituzione in linea di massima con norme programmatiche, appunto prescrive.

Orbene, l'ultima parte dell'articolo 52 dice esattamente: « L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ».

Credo si debba partire da questa prima valutazione allorché ci si soffermi a scorrere attentamente il titolo e la stessa relazione che accompagna questo disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame, e se procediamo ad un'attenta ed intelligente valutazione dei tempi entro i quali un tale contesto legislativo si pone. È estremamente difficile, nella situazione nuova che noi viviamo e attraversiamo, poter prescindere da una valutazione che sommi in sé e l'orientamento essenzialmente tecnico-militare, di certo non distaccabile dall'ordinamento statale in cui oggi viviamo, e, nel contempo da un orientamento che nelle grandi linee e negli elementari concetti risponda all'ordinamento costituzionale del nostro paese, dalle cui linee e dal cui indirizzo, penso il legislatore del 1962 non possa giammai dirottare e prescindere.

È proprio partendo quindi dal presupposto che il nostro dovere costituzionale si precisa nel fare buone leggi, che rispondano appieno a questo nuovo assetto sociale. Mi sono chiesto rispetto a questo disegno di legge — così come già feci in altre occasioni, rispetto ad altri provvedimenti, ma più particolarmente quando si discusse quello di delega al Governo per il riordinamento dello stato maggiore della difesa — partendo, dicevo, da quell'identico presupposto di allora,

io mi sono chiesto: possiamo noi prescindere *in toto* ovvero accogliere *in toto* i giudizi tecnico-militari che sono stati espressi nel parere consultivo del Consiglio superiore delle Forze armate?

A mio giudizio, a questa conclusione non dovremmo né potremmo giungere; anche se è non qui nelle mie intenzioni dire che non sarebbe né un diritto né un impegno. Tuttavia, riconosco che tante volte noi ci siamo richiamati a questo parere del Consiglio superiore e ne abbiamo ricavato una visione, nell'ambito puramente tecnico-militare, più larga di quella che la nostra modesta esperienza individuale e collettiva non abbia consentito, dato che quello dell'onorevole Messe è un caso piuttosto particolare. La più parte di noi non ha quindi quella somma di esperienza, di capacità che possano porla in grado di dare suggerimenti in ordine ad una tecnica militare aggiornata, ammodernata, quale presupposto valido perché la legge sia confacente all'ordinamento democratico dello Stato italiano.

Se poi ci si richiama anche all'articolo 87 della legge istitutiva del Consiglio superiore delle forze armate, troviamo un punto di appoggio alla mia richiesta. Perché il nostro giudizio di tecnici legislatori sia informato anche ad una più approfondita conoscenza dei temi e degli argomenti trattati dal Consiglio superiore delle forze armate, è opportuno che il parere consultivo di quest'ultimo sia sottoposto alla nostra attenzione. Perché ciò non è avvenuto? È soltanto in coda alla relazione del presente disegno di legge che trovo l'affermazione che il Consiglio superiore delle forze armate ha dato parere favorevole. Debbo logicamente supporre che non si sia trattato di un parere puramente tecnico: alla base vi sarà certamente stata una elaborazione della dottrina militare, ed un esame approfondito e completo anche in base alle recenti esperienze; in sostanza, un parere che globalmente riassume la necessità di ammodernare e riordinare almeno i settori più importanti del nostro esercito.

Ne consegue da tali premesse, come ovvia la mia proposta: prima di addentrarci nell'esame del disegno di legge, sarebbe quanto mai opportuno che venissero portate a nostra conoscenza almeno le conclusioni di quel dibattito che indubbiamente ha avuto luogo.

MESSE. Considerando che nella relazione che accompagna il disegno di legge si dà notizia che il Consiglio superiore delle forze armate ha dato parere favorevole in merito al provvedimento stesso, trovo perfettamente giu-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

stificato quanto l'onorevole Guadalupi afferma. Faccio però osservare che, pur essendo il citato Consiglio un organo tecnico che il Ministro può avere il dovere di ascoltare, si tratta tuttavia di un parere avente rilevanza interna.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In un provvedimento del genere il parere è obbligatorio, e nella relazione governativa tale parere positivo è stato posto a conforto dei membri della Commissione.

GUADALUPI. Desidero mettere in evidenza che il mio richiamo non tende a creare ulteriori disarmonie. E questa una vecchia tesi da noi sempre sostenuta. Per portare un esempio, accennerò alla legge di delega, che dovremmo discutere fra qualche mese. Anche in merito a questa legge, in sede della sua applicazione, il Consiglio superiore delle forze armate sarà chiamato ad esprimere il suo parere: quello che oggi dovremmo fare *a priori*, per la legge delegata avverrà *a posteriori*.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prevedendo le osservazioni dell'onorevole collega Guadalupi, avevo provveduto a mettere a disposizione della Commissione un funzionario del Ministero della difesa, per eventuali spiegazioni sui lati tecnici del problema e per fornire notizie sulla discussione e sulle conclusioni del Consiglio Superiore delle Forze armate.

MESSE. I giornali hanno riportato che il Consiglio dei ministri ha approvato l'aumento dei limiti di età per i colonnelli. Chiedo al rappresentante del Governo da quando entrerà in vigore quell'aumento, in quanto ciò potrebbe incidere sulle future decisioni.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il provvedimento di cui lei parla, onorevole Messe, non è stato ancora controfirmato dal Presidente della Repubblica. Se ciò verrà fatto tempestivamente, una copia

sarà sottoposta all'attenzione di questa Commissione nella seduta di venerdì.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni » (3857):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberganti, Amiconi, Angelucci Mariò, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Borin, Buffone, Canestrari, Caiati, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Durand De La Penne, Fornale, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lecisci, Lenoci, Leone Francesco, Messe, Monasterio, Pacciardi, Pertini, Romualdi, Veronesi.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI